

"Verificatori" della sicurezza

Scritto da Melita Manola
Venerdì 22 Giugno 2012 15:07 -

N. 5517/2012 Reg. Prov. Coll.

N. 6218 Reg. Ric.

ANNO 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6218 del 2011, proposto da:

I. F. + 8, rappresentati e difesi dagli Avvocati Enrico Pucci e Giuseppe Pecorilla ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Flaminia, n. 56;

contro

il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero della Salute ed il Ministero dello Sviluppo Economico in persona dei Ministri legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi

"Verificatori" della sicurezza

Scritto da Melita Manola
Venerdì 22 Giugno 2012 15:07 -

dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domiciliario,

ARPA Lazio, in persona del legale rappresentante pt.;

nei confronti di

Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso e difeso dall'Avv. Guerino Ferri ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Torre in Roma, Via Crescenzo n. 19,

Consiglio Nazionale Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori in persona del legale rappresentante p.t.,

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri laureati in persona del legale rappresentante p.t.,

Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in persona del legale rappresentante p.t.,

M. R., controinteressato n. c.g.;

per l'annullamento

del decreto ministeriale in data 11 aprile 2011 con il quale il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero della Salute e con il Ministero dello Sviluppo Economico ha dettato "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13 del medesimo decreto legislativo" con i relativi allegati 1, 2, 3, 4 nonché di ogni altro atto, connesso, presupposto e consequenziale;

"Verificatori" della sicurezza

Scritto da Melita Manola
Venerdì 22 Giugno 2012 15:07 -

e per la condanna

delle amministrazione resistenti

al risarcimento dei danni ingiustamente subiti e subendi dai ricorrenti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero della Salute e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Consiglio Nazionale Periti Industriali e Periti Industriali Laureati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto in fatto e considerato e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso notificato alle Amministrazioni in epigrafe ed ai controinteressati in data 5 luglio

"Verificatori" della sicurezza

Scritto da Melita Manola
Venerdì 22 Giugno 2012 15:07 -

2011 e depositato il successivo 15 luglio, i ricorrenti tutti dipendenti dell'ARPA Lazio ove ricoprono la funzione di tecnici della prevenzione e della tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro, insorgono contro il decreto ministeriale con il quale il Ministero del Lavoro ha dettato la disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Avverso tale decreto essi deducono:

1. Violazione di legge, violazione del principio di buon andamento e di affidamento del cittadino nell'azione della P.A. ex art. 97 Cost., violazione del principio del giusto procedimento anche in relazione alla violazione e mancata e/o errata applicazione del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e sviamento;

2. difetto di motivazione, disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità, perplessità ed ingiustizia manifesta, violazione del principio di uguaglianza art. 3 ost., e disparità di trattamento art. 97 Cost., violazione dell'art. 3 della l. n. 241 del 1990.

Concludono chiedendo il risarcimento del danno, la sospensione dell'efficacia del provvedimento e l'accoglimento del ricorso.

Si sono costituiti in giudizio l'Amministrazione del lavoro ed il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati eccependo la inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione dei ricorrenti e rassegnando nel merito conclusioni opposte a quelle degli interessati.

Alla Camera di Consiglio del 7 settembre 2011 l'istanza cautelare è stata cancellata dal ruolo.

Previo scambio di ulteriori memorie, il ricorso è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 5 aprile 2012.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Con esso i ricorrenti, in atto dipendenti dell'ARPA Lazio ove ricoprono la funzione di tecnici della prevenzione e della tutela dell'ambiente, della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e muniti del diploma di geometra, impugnano il decreto del Ministero del Lavoro adottato di concerto con il Ministero della Salute e dello Sviluppo Economico in data 11 aprile 2011 recante "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13 del medesimo decreto legislativo".

Premesso che con il detto regolamento il Ministero del Lavoro ha disciplinato le modalità periodiche cui sono sottoposte le attrezzature di lavoro di cui all'All. VII del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (scale aeree ponti mobili,...) nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati, individuando le condizioni in presenza delle quali l'INAIL e le ASL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati ai sensi dell'art. 71, comma 12 del decreto legislativo n. 81 del 2008 citato, gli interessati rappresentano che in qualità di dipendenti del soppresso ENPI a seguito della dismissione dell'Ente sono dapprima confluiti nel presidio multifunzionale di prevenzione dell'ASL RM1, successivamente nell'ARPA dove svolgono le funzioni di controllo e verifica in ambito di sicurezza sul lavoro oramai da diversi decenni.

Chiariscono che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro adottato con il d.lgs. 106/2009, all'art. 71, comma 13 è stato previsto che venisse adottato un apposito decreto ministeriale che regolasse le modalità delle verifiche periodiche nonché i criteri di abilitazione dei soggetti pubblici o privati da adibire a tali verifiche e che, una volta adottato tale atto, però all'Allegato 1, ha stabilito che i soggetti pubblici e privati devono possedere quale titolo di studio o la laurea in ingegneria o la laurea nelle classi L7, L8, L9, L17 ed L23 del DMIUR 16 marzo 2007, oppure il diploma di perito industriale con almeno 5 anni di esperienza acquisita dimostrabile nelle attività tecnico professionali; e poiché essi sono titolari di diploma di geometra sostengono che tale norma sia in contrasto con la delega data all'esecutivo in ordine ai ridetti criteri di abilitazione.

Argomentano che se all'art. 89 il d.lgs. n. 81 del 2008 definisce le figure che andranno a svolgere l'attività di verifica ricomprendendo il responsabile dei lavori, il coordinatore della sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, il coordinatore in materia di sicurezza

"Verificatori" della sicurezza

Scritto da Melita Manola
Venerdì 22 Giugno 2012 15:07 -

e di salute durante la realizzazione dell'opera ed al successivo articolo 98 il medesimo decreto legislativo indica i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione, ricomprendendo il diploma di geometra, tra altri titoli di studio dei quali tali soggetti devono essere muniti, non analogamente dispone la norma di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale impugnato in ordine ai soggetti pubblici o privati che possono ottenere l'abilitazione ad effettuare le verifiche di cui all'art. 71 comma 11 del d.lgs. n. 81/2008.

Tale delimitazione dei titoli di accesso all'abilitazione pare ai ricorrenti affetta da eccesso di delega in quanto il d.lgs. n. 81 del 2008 non delegava il regolatore ad individuare i titoli di studio necessari per vedersi riconosciuto il ruolo di verificatori, ma solo il compito di stabilire quando un soggetto possa definirsi abilitato oppure non possa essere considerato tale.

Con il secondo motivo di ricorso sostengono che il Ministero col decreto impugnato non solo ha ridefinito i titoli di studio e professionali in palese violazione della delega, ma nell'operare tale classificazione ha stabilito che possono concorrere a rivestire la veste di verificatori unitamente a soggetti in possesso di laurea quali gli ingegneri anche i diplomati periti industriali, mentre i geometri non possono. E ciò viola l'esperienza pluriennale che i geometri hanno maturato in tale settore, dato che ad oggi le competenze proprie dei verificatori sono affidate quasi esclusivamente a geometri i quali qualora il decreto non venisse annullato verrebbero spogliati di una funzione che rivestono da anni.

3. Le censure non possono essere condivise.

L'art. 71, comma 1 del d.lgs. n. 81 del 2008 stabilisce che: "Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato. La prima di tali verifiche è effettuata dall'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati con le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate dai soggetti di cui al precedente periodo, che vi provvedono nel termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati, con le modalità di cui al comma 13. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro."

Il comma 13 richiamato stabilisce che: "Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di

"Verificatori" della sicurezza

Scritto da Melita Manola

Venerdì 22 Giugno 2012 15:07 -

cui all'allegato VII, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto."

Ed è quanto è stato effettuato col decreto impugnato.

Il procedimento di verifica delle attrezzature di lavoro comporta dunque che il datore di lavoro, a carico del quale tali verifiche sono poste, per la prima può servirsi dell'ISPESL che vi provvede nel termine di sessanta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente tale termine egli può avvalersi delle ASL o di soggetti pubblici o privati abilitati secondo le norme stabilite dal Ministero del Lavoro con il decreto impugnato.

Il legislatore non stabilisce altri limiti alla potestà normativa secondaria dell'amministrazione che quindi con l'Allegato 1 al decreto ministeriale ha individuato i criteri per il conseguimento dell'abilitazione dei soggetti ai quali il datore di lavoro si può rivolgere, per così dire in seconda battuta, quando i soggetti istituzionali preposti alla tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro non rispondono alla sua prima richiesta. E tali soggetti istituzionali incaricati per primi sono l'INAIL, che è succeduto nelle competenze all'ISPESL, come sono indicato all'articolo 2, comma 1 del decreto impugnato e le ASL o l'ARPA (art. 2, comma 3) delle quali fanno parte gli interessati.

Sotto questo profilo si palesa pure un difetto di interesse alla coltivazione di un gravame simile, in quanto gli interessati facendo parte di un soggetto istituzionale al quale il datore di lavoro si deve prioritariamente rivolgere per effettuare le verifiche di che trattasi, non appaiono ricavare il lamentato demansionamento che deriverebbe dalla preclusione a svolgere l'attività per mancanza del giusto titolo di studio, poiché sono in possesso di quello di geometra, che invece non è ricompreso tra quelli di cui devono essere in titolari i soggetti esterni a tali ambiti istituzionali e che intendano ottenere l'abilitazione di verificatori della sicurezza.

Poiché la norma di cui all'art. 71, comma 13 del d.lgs. n. 81 del 2008 non conteneva limiti all'esercizio della potestà regolamentare in subjecta materia è evidente che potevano essere individuati per i soggetti esterni a quelli istituzionali e che intendessero ottenere l'abilitazione di verificatore della sicurezza anche titoli diversi da quello di geometra a tale fine non rilevando i titoli di studio di cui devono essere in possesso il coordinatore della sicurezza del cantiere o il coordinatore della sicurezza nella progettazione, essendo tali soggetti adibiti ad una funzione

"Verificatori" della sicurezza

Scritto da Melita Manola
Venerdì 22 Giugno 2012 15:07 -

diversa da quella della verifica delle attrezzature di sicurezza "nei cantieri temporanei o mobili" cui è rivolto l'art. 89 del medesimo decreto legislativo.

Nessuna violazione del principio di uguaglianza o disparità di trattamento sono neppure predicabili riguardo al decreto impugnato, dal momento che, come appena accennato esso si rivolge allo svolgimento di una funzione ben precisa quale è quella della verifica delle attrezzature di lavoro, cui è dedicato il Titolo III Capo I del d.lgs. 81 del 2008 e nel quale è ricompreso l'art. 71 in base al quale è stato adottato il decreto ministeriale impugnato, del tutto differente dalla funzione di verifica della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili cui si riferisce il Titolo IV Capo I del medesimo decreto legislativo.

4. Per le superiori considerazioni il ricorso va respinto.

5. La reiezione della domanda principale comporta che non possa essere scrutinata quella di risarcimento del danno, non essendo assolta la cd. pregiudiziale amministrativa, costituita dall'annullamento dell'atto che rappresenterebbe il disvalore che esso ha per l'ordinamento, così come previsto dall'art. 30 del codice del processo amministrativo.

6. La delicatezza delle questioni trattate e la loro novità consentono la compensazione delle spese di giudizio tra le parti costituite.

P. Q. M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

"Verificatori" della sicurezza

Scritto da Melita Manola
Venerdì 22 Giugno 2012 15:07 -

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

IL PRESIDENTE

Evasio Speranza

L'ESTENSORE

Pierina Biancofiore

IL CONSIGLIERE

Paolo Restaino

Depositata in Segreteria il 15 giugno 2012

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)